

Il Segretario



Regolamento per modifiche societarie e contrattuali straordinarie

Tutti i conduttori di stand del mercato ortofrutticolo ed ittico hanno l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione C.A.R. S.c.p.A. qualora intendano effettuare variazioni societarie straordinarie. Detta autorizzazione dovrà essere richiesta formalmente per iscritto in tutti i seguenti casi:

1) cessioni di ramo d'azienda e cessioni d'azienda

La domanda, da inoltrare per iscritto C.A.R. S.c.p.A., per poter essere analizzata, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- a carico della società cedente:

- nota descrittiva dell'operazione;
- bozza di atto pubblico di cessione di ramo d'azienda o cessione d'azienda che dovrà far espresso richiamo al contenuto degli artt. 2558 e 2560 c.c., secondo i quali con la cessione del ramo di azienda, *"il cedente non è liberato dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta contratti anteriormente al presente trasferimento, dei quali, allo stesso modo, risponde l'acquirente; la parte cedente, comunque, si obbliga a rifondere alla parte cessionaria quanto la stessa fosse tenuta a pagare nei confronti dei creditori del ramo d'azienda"*;
- certificato dei carichi pendenti fiscali da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate dal quale non dovranno emergere contenziosi di importi superiori al 10% del fatturato aziendale;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini della regolarità INPS e INAIL;
- autodichiarazioni di assenza di contenziosi per debiti consolidati verso terzi superiori alla soglia del 5% dell'ultimo fatturato (in particolare verso le aziende interne del Centro Agroalimentare Roma e verso le proprie aziende fornitrici);

- a carico della società cessionaria:

- ultimi due bilanci, fatta salva la condizione in cui la società cessionaria sia costituita per la maggioranza dalla società cedente, o nel caso di società neo costituita, se trattasi di società costituita in maggioranza da persone giuridiche o fisiche con esperienza di almeno 5 anni nel settore di riferimento e che non abbiano a loro carico atti pregiudizievoli;

- autocertificazione di assenza di atti pregiudizievoli a carico dell'azienda, dei soci e/o degli esponenti della stessa quali Amministratori, Direttori e Procuratori, (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: protesti, istanze di fallimento, pignoramenti, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ecc.);
- certificato penale e autocertificazione della comunicazione antimafia dei soci persone fisiche e degli amministratori;
- obbligo di versamento delle garanzie contrattuali in caso di perfezionamento dell'operazione richiesta;

2) fusioni per incorporazione

La domanda, da inoltrare per iscritto C.A.R. S.c.p.A., per poter essere analizzata, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- **a carico della società incorporante:**
 - nota descrittiva dell'operazione;
 - ultimi due bilanci aziendali;
 - autocertificazione di assenza di atti pregiudizievoli, dei soci e/o degli esponenti della stessa quali Amministratori, Direttori e Procuratori, (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: protesti, istanze di fallimento, pignoramenti, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ecc.);
 - certificato penale e autocertificazione della comunicazione antimafia dei soci persone fisiche e degli amministratori;
 - obbligo di versamento delle garanzie contrattuali se trattasi di azienda esterna al Centro Agroalimentare Roma;

3) conferimento di ramo d'azienda

La domanda, da inoltrare per iscritto C.A.R. S.c.p.A., per poter essere analizzata, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- **a carico della società conferente:**
 - nota descrittiva dell'operazione;
 - bozza di atto pubblico di conferimento di ramo d'azienda;
 - certificato dei carichi pendenti fiscali da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate dal quale non dovranno emergere contenziosi di importi superiori al 10% del fatturato aziendale;

- documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fine della regolarità INPS e INAIL;
- autodichiarazioni di assenza di contenziosi per debiti consolidati verso terzi superiori alla soglia del 5% dell'ultimo fatturato (in particolare verso le aziende interne del Centro Agroalimentare Roma e verso le proprie aziende fornitrici).

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta la società conferitaria dovrà:

- **avere come socio unico al 100% il solo soggetto giuridico conferente;**
- potrà essere sia neocostituita sia già costituita nel rispetto del 100% delle quote societarie come sopra indicato;
- divieto di modifica delle quote societarie anteriormente al periodo di tre anni dalla data dell'atto pubblico;
- obbligo di versamento delle garanzie contrattuali in caso di perfezionamento dell'operazione richiesta;
- entrambe le società conferente e conferitaria dovranno essere società di capitali.

4) cessione del contratto di locazione

La domanda, da inoltrare per iscritto C.A.R. S.c.p.A., per poter essere analizzata, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- **a carico della società cedente:**

- nota descrittiva dell'operazione;
- bozza di atto pubblico di cessione contrattuale;
- certificato dei carichi pendenti fiscali da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate dal quale non dovranno emergere contenziosi di importi superiori al 10% del fatturato aziendale;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fine della regolarità INPS e INAIL;
- autodichiarazioni di assenza di contenziosi per debiti consolidati verso terzi superiori alla soglia del 5% dell'ultimo fatturato (in particolare verso le aziende interne del Centro Agroalimentare Roma e verso le proprie aziende fornitrici).

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta la società acquirente dovrà:

- **avere come socio unico al 100% il solo soggetto giuridico cedente;**
- potrà essere sia neocostituita sia già costituita nel rispetto del 100% delle quote societarie come sopra indicato;
- divieto di modifica delle quote societarie anteriormente al periodo di tre anni dalla data dell'atto pubblico;
- obbligo di versamento delle garanzie contrattuali in caso di perfezionamento dell'operazione richiesta;

- entrambe le società dovranno essere società di capitali.

5) cessioni di quote societarie di maggioranza e cessioni di quote sociali anche di minoranza ma che comportino la formazione di nuove maggioranze

La domanda da inoltrare per iscritto C.A.R. S.c.p.A., per poter essere analizzata, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- **a carico della società interna, conduttrice di stand:**
- nota descrittiva dell'operazione;
- **a carico dei soci entranti:**
- ultimi due bilanci, fatta salva la condizione in cui la società cessionaria sia costituita per la maggioranza dalla società cedente, o nel caso di società neo costituita, se trattasi di società costituita in maggioranza da persone giuridiche o fisiche con esperienza di almeno 5 anni nel settore di riferimento e che non abbiano a loro carico atti pregiudizievoli;
- autocertificazione di assenza di atti pregiudizievoli a carico dei soci persone fisiche e/o degli esponenti della stessa quali Amministratori, Direttori e Procuratori, (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: protesti, istanze di fallimento, pignoramenti, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ecc.);
- certificato penale e autocertificazione della comunicazione antimafia dei soci persone fisiche e degli amministratori;
- autodichiarazioni di assenza di contenziosi per debiti consolidati verso terzi superiori alla soglia del 5% dell'ultimo fatturato (in particolare verso le aziende interne del Centro Agroalimentare Roma e verso le proprie aziende fornitrici);
- certificato dei carichi pendenti fiscali da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate dal quale non dovranno emergere contenziosi di importi superiori al 10% del fatturato aziendale.

Il socio entrante di maggioranza, nei limiti dell'80% delle quote societarie delle società interne, può essere una società semplice se:

- costituita dalle stesse persone fisiche socie della società interna;
- si rispetti il divieto di assunzioni di patti sociali volti ad escludere la responsabilità personale dei soci.

L'analisi delle richieste sopra indicate sarà discussa in sede di Comitato Operativo. Successivamente, il C.A.R. S.c.p.A. invierà una nota formale al destinatario comunicando l'approvazione, il diniego dell'operazione richiesta o la richiesta di un supplemento di documentazione.

Si evidenzia che in caso di autorizzazione alle operazioni sopra indicate di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), una nuova domanda di cessione, fusione o conferimento potrà essere avanzata non prima che sia trascorso il termine di tre anni dalla precedente operazione.

Sono considerate non ammissibili e pertanto vietate le seguenti operazioni:

- variazioni societarie o di cambio di titolarità del contratto diverse da quelle sopra elencate;
- trasferimenti d'azienda o di quote societarie, nei limiti delle modalità sopra indicate, in favore di società:
 - neo costituite e/o prive di un bilancio depositato per almeno due anni, fatti salvi i trasferimenti d'azienda verso società costituite per la maggioranza dalla società cedente o dalla maggioranza dei soci persone fisiche o giuridiche e se costituite da esponenti con comprovata esperienza quinquennale nel settore ortofrutticolo/ittico che non abbiano a loro carico eventi pregiudizievoli;
 - con presenza di atti pregiudizievoli a carico sia dell'azienda e sia degli esponenti tutti;
 - soggette a procedure concorsuali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare;
- trasferimenti di quote societarie in favore di persone fisiche terze con presenza di atti pregiudizievoli a carico;
- cessioni, a qualsiasi titolo, di porzioni dei locali in conduzione;
- affitti di ramo d'azienda;
- cessioni d'azienda o di ramo d'azienda che non contengono le disposizioni di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c. secondo i quali con la cessione il cedente non è liberato dei debiti contratti anteriormente al presente trasferimento, dei quali, allo stesso modo, risponde l'acquirente; la parte cedente, comunque, si obbliga a rifondere alla parte cessionaria quanto la stessa fosse tenuta a pagare nei confronti dei creditori del ramo d'azienda;

- richieste promosse da conduttori formalmente non in regola con le obbligazioni contrattuali e/o con le quali dovesse risultare in essere un contenzioso con il C.A.R. S.c.p.A. o formalmente non in regola dal punto di vista amministrativo con le aziende conduttrici del mercato del Centro Agroalimentare Roma;
- richieste di variazioni societarie, di cui al presente regolamento, pervenute prima del termine di due anni dall'inizio della decorrenza del contratto di locazione, salvo casi di forza maggiore;
- richieste di sostituzioni contrattuali con aziende proposte dal conduttore uscente; nel caso di risoluzione contrattuale si procederà all'assegnazione dello spazio con lo strumento della manifestazione di interesse.